



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 17 DEL 08.02.2000

Oggetto.- Conferimento incarico per la progettazione, direzione, misura, contabilità, ecc. lavori di realizzazione del Centro Sviluppo Agricoltura all'arch. Terrana Olindo.

L'anno duemila, il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella Residenza Municipale, il sottoscritto Prof. Giuseppe Cortese

SINDACO

di questo comune, in virtù della competenza derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune,

Premesso che questo comune ha aderito al Patto Territoriale Verde delle Terre Sicane del quale né è anche comune capofila;

Che il Tavolo di Regia del detto Organismo ha deliberato all'unanimità che il Centro Sviluppo Agricoltura debba sorgere in territorio di questo comune;

Che tale opera consentirà alle nostre comunità uno sviluppo economico sociale non indifferente;

Che, pertanto è necessario conferire incarico per la progettazione di detto Centro Sviluppo Agricoltura;

Che il coordinatore tecnico di questo Patto Territoriale è l'arch. Terrana Olindo;

Che lo stesso arch. Terrana ha presentato un curriculum vitae, da cui si evince la sua lata professionalità e la sua specifica esperienza;

Considerato che detto progetto esecutivo deve essere trasmesso all'IRFIS entro e non oltre il 30/4/2000;

Che l'art. 5 della L.R. 21/85, come modificato dall'art. 22 della L.R. 12/3/1993, n. 10, stabilisce, ai commi 9 e 10, che gli Enti disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni con proprio regolamento, contemperando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessorato Regionale LL.PP. sentiti gli ordini ed i collegi professionali interessati;

Che, la possibilità di regolamentare la materia, anche se legislativamente prescritta, non è utilizzabile, in quanto in atto manca la disciplina ragionata che costituisce l'inderogabile presupposto dell'esercizio della potestà regolamentare;

Che, d'altro canto, non può riconoscersi al Comune il diritto al soddisfacimento dell'esigenza di ricorrere a professionisti esterni nel caso in cui la necessità dell'attività progettuale non possa trovare adeguata soluzione all'intorno delle proprie strutture;

Che per giurisprudenza costante e consolidata le disposizioni legislative che prevedono l'adozione di regolamenti di determinate materie non impediscono all'Ente, nelle more, di adottare provvedimenti conformi alle leggi, in questo senso si è espresso il CO.RE.CO centrale della Sicilia con decisione del 23 gennaio 1997 (vedere Cronache Parlamentari Siciliane, Supplemento Aprile 1997 pag. 10);

Che ai fini dell'affidamento fiduciario, trattandosi d'incarico professionale il cui importo stimato del compenso è inferiore a 40 mila ECU, viene in rilievo il comma 12 art. 17 della legge c.d. "Merloni ter", i cui indirizzi generali sono applicabili nel territorio della Regione Sicilia (vedi decisione della Sezione Centrale CO.RE.CO. della Sicilia del 23/1/1997 su Cronache Siciliane - supplemento aprile 97, pag. 10, relativamente alla Merloni I - legge 109/94 come modificata dal D.L. 101/95, convertito con legge n. 216/95;

Che la legge Merloni ter, per gli incarichi di progettazione d'importo inferiore a 40,000 ECU (circa 80 milioni di lire) prevede la possibilità dell'affidamento intuito personae (scelta fiduciaria), previa verifica dell'esperienza e capacità professionale del progettista, limitatamente alle società professionali ed ai professionisti liberi e/o associati, con esclusione delle società d'ingegneria;

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la specifica delle competenze tecniche, pari a £ 76.897.320 oltre CNPAIALP E I.V.A. come per legge;

Vista l'autocertificazione resa dal soprannominato professionista, ex art. 4 legge 4.1.68 n. 15 e art. 5 DPR 3 giugno 98 n. 252;

Visto l'art. 13 della L.R. 7/92 come modificato dall'art. 41 della L.R. 26/93

DETERMINA

1. Conferire incarico per la progettazione, direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo dei lavori del Centro Sviluppo Agricoltura, all'arch. Terrana Olindo, nato ad Agrigento il 30/12/54 e residente in Calatafimi (TP), via Aldo Moro sn., domiciliato in Palermo, Via G. La Farina n. 21;
2. Approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico che dovrà regolare i rapporti tra il professionista incaricato e quest'Amministrazione;
3. Dare atto che la spesa presunta di £. 76.897.320, oltre I.V.A. e CNPAIALP come per legge, relativa a competenze e diritti, quale risulta dalla specifica delle competenze tecniche, graverà sulle somme a finanziamento dell'opera ed il professionista nulla avrà da pretendere da questo comune.



IL SINDACO

Prof. Giuseppe CORTESE -

